



A partire dal 17 dicembre prossimo, entra in vigore il D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che disciplina la **protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali e comunitarie**, nell'ambito delle attività dell'azienda.

Si tratta del cosiddetto **Whistleblowing**, dall'inglese *denuncia*, per cui si intende la segnalazione compiuta da un individuo che, nello svolgimento delle proprie mansioni, si accorge di situazioni, fatti o circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che un'irregolarità o un fatto illecito si sia verificato.

La disciplina si estende a tutti i soggetti interessati all'attività aziendale: oltre ai dipendenti e collaboratori diretti, sono coinvolti i dipendenti delle società di servizio in appalto e gli agenti di commercio.

In allegato all'informativa trovate una sintesi delle principali condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto.

Va chiarito che **non possono essere oggetto di segnalazione** le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate, per i quali è necessario rivolgersi al direttore di funzione, o alla direzione del personale, o per le quali è attivo il canale di cui al sistema SA8000.

L'azienda si è dotata di una **Procedura** per la gestione delle segnalazioni che ha lo scopo di informare i potenziali soggetti segnalanti in maniera chiara e sintetica.

La Procedura è affissa nelle bacheche delle sedi della Società e pubblicata nella rete intranet

Il **canale di segnalazione prioritario è quello interno** costituito da:

- indirizzo e-mail [whistleblowing@madiventura.it](mailto:whistleblowing@madiventura.it)
- raccomandata A/R riservata al gestore della segnalazione ODV
- in forma orale mediante la linea telefonica al numero 0105994370

In ogni caso l'Azienda si impegna a garantire la massima riservatezza, a fornire un riscontro nei termini previsti e a proteggere il segnalante da eventuali maltrattamenti o ritorsioni.

La normativa prevede anche i seguenti **canali di segnalazione esterni che possono essere utilizzati solo al ricorrere di certe circostanze definite nella procedura:**

- Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone)
- denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

**Allegato: Condotte illecite**

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, (per esempio: Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture) o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti (MOG e Codice Etico)
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (per esempio violazioni in tema di concorrenza, di aiuti di Stato, in materia di imposta sulle società);
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.
- violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea

La segnalazione può avere ad oggetto anche:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- i fondati sospetti

I comportamenti oggetto di segnalazione:

- possono qualificarsi come commissivi di una specifica violazione o anche come semplicemente omissivi rispetto ai comportamenti attesi;
- possono riguardare una richiesta di violazione o l'induzione a commettere una violazione;
- sono idonei a recare un danno o un pregiudizio economico, patrimoniale o anche solo reputazionale alla Società.